



N. [REDACTED]/2023 R.G.

La Corte d'Appello di Venezia

Prima sezione civile

riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Caterina Passarelli	Presidente
dott. Alessandro Rizzieri	Giudice
dott. Francesco Petrucco Toffolo	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.2.2024, nel procedimento di reclamo ex art. 183 del R.D. 16/03/1942, n. 267 (l.f.) avverso il decreto di omologa del concordato preventivo della società [REDACTED] S.P.A. emesso ex art. 180 l.f. dal Tribunale di Treviso (C.P. n. [REDACTED]/2022) datato 3 ottobre 2023, reclamo iscritto al n. [REDACTED]/2023 R.G.

DA

[REDACTED] ([REDACTED]), c.f. [REDACTED], in persona del Rettore *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia,

reclamante

CONTRO

[REDACTED] S.p.a., con sede legale in [REDACTED] ([REDACTED] Piazza [REDACTED] [REDACTED], n. [REDACTED] e sede effettiva in [REDACTED] ([REDACTED] via [REDACTED], C.F. [REDACTED], P. Iva [REDACTED], con l'Avv. Marco Greggio del foro di Padova.

reclamata

Premesso che:

- con ricorso di data 17.7.2022 [REDACTED] S.p.a. ha depositato avanti al Tribunale di

Treviso, nel cui circondario è collocata la sede effettiva della debitrice, domanda di concordato ex art. 161 l.f. con continuità aziendale ex artt. 160 e 186 bis l.f. ed intervento di █████ S.p.a. quale terzo accollante del debito concordatario nei limiti dell'importo di € 17.000.000,00 destinato alla soddisfazione (parziale) dei creditori concorsuali con pagamento diretto da parte dell'accollante; nei termini concessi e prorogati dal Tribunale, piano, proposta ed attestazione ex art. 160, comma 3, l.f. sono stati integrati ed aggiornati, anche tramite presentazione da parte dell'assuttore di fideiussione a prima richiesta;

- con decreto di data 23.2.2023, il Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato ex art. 163 l.f. a seguito dell'esame delle integrazioni depositate dalla società debitrice, segnalando la consecutività della procedura rispetto a quella introdotta con ricorso prenotativo del 17.12.2021 che era poi stato oggetto di rinuncia ed osservando che l'offerta irrevocabile di █████ S.P.A. è sottoposta alle condizioni della pronuncia del decreto di omologazione del concordato, anche non definitivo, entro il 31.12.23 e della definitività del decreto di omologazione entro il 31.12.25 e l'importo complessivo messo a disposizione dall'assuttore comprende il valore dell'attivo realizzabile in uno scenario di liquidazione fallimentare, oltre all'apporto di risorse aggiuntive volte a consentire il soddisfacimento parziale dei creditori chirografari *ab origine* e degradati;

- nella proposta l'apporto del terzo è considerato nuova finanza così che, prospettato il degrado (parziale) dei privilegiati sulla base di una perizia dell'attivo realizzabile in un'ottica liquidatoria fallimentare ex art. 160, comma 2, l.f., si prevede la suddivisione dei creditori in cinque classi ai fini del voto, tenuto conto della loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei, ex art. 160, comma 1, lett. c), l.f., ed in particolare si prevedono le seguenti percentuali di soddisfazione dei creditori: "(A) pagamento delle spese in prededuzione, delle spese di procedura e di liquidazione in prededuzione nella misura del 100%; (B) pagamento di tutti i creditori assistiti da privilegio generale mobiliare, limitatamente a quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c., nonché i sussidiari immobiliari sino al grado secondo nella misura del 100%; (C) pagamento parziale del "fondo rischi Mediocredito Centrale" – fondo di garanzia di cui alla L. del 23.12.1996 n. 662, assistito da privilegio generale preferito ad ogni altro con collocazione ante primo

grado, nella misura del 14,64%, con degradazione a chirografo del credito residuo ai sensi della relazione giurata ex art. 160 secondo comma l.f. del dott. ██████████; pagamento nella misura del 6,20% della quota di credito degradata al chirografo, per un pagamento complessivo stimato nel 19,93%; (D) pagamento parziale dei creditori privilegiati sussidiari immobiliari di grado terzo, per la parte non degradata ai sensi dell'art. 160, comma 2, L.F. nella misura del 35,00%, con conseguente degradazione a chirografo del credito residuo; pagamento nella misura del 6,20% della quota di credito degradata al chirografo, per un pagamento complessivo stimato nel 39,03%; (E) pagamento parziale dei creditori chirografari originari e creditori privilegiati per la parte di credito oggetto di degradazione al chirografo per effetto della relazione ex art. 160 secondo comma l.f., nella misura del 6,20%"; si prevede il pagamento diretto ai creditori degli importi nelle seguenti scansioni temporali: 1) ai creditori privilegiati e prededucibili entro 60 giorni decorrenti dal termine che il Tribunale fisserà, in sede di omologa, per il deposito dell'elenco provvisorio dei creditori o entro 60 giorni dalla definitività dell'omologa del concordato, se successiva; 2) ai creditori chirografari entro il termine ultimo di 24 mesi decorrente dal termine di cui al punto 1);

- decorso il termine concesso per il voto dei creditori, il Tribunale, esaminata l'informativa sull'esercizio del diritto di voto, ritenuto di dover applicare l'istituto del *cram down* fiscale di cui all'art. 180, comma 4, l.f., ha fissato l'udienza in camera di consiglio del 3.10.2023 per l'omologa del concordato; nel termine di dieci giorni antecedenti alla data di udienza, i creditori ██████████ e ██████████ hanno depositato una memoria opponendosi all'omologa del concordato; il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ex art. 180 l.f. esprimendo parere favorevole all'omologazione;

- in particolare ██████████ ha rappresentato di essere titolare di un credito di € 14.596.777,67 maturato in ragione dell'inadempimento, da parte della debitrice, al contratto d'appalto relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio di titolarità dell'██████████, sito in ██████████ via ██████████ il credito sarebbe costituito da voci di danno per maggiori spese sostenute e da

sostenere da parte della Stazione Appaltante in ragione del ritardo nell'ultimazione dei lavori da parte dell'appaltatrice, dell'affidamento dell'opera a nuovo appaltatore a seguito dell'abbandono del cantiere da parte di ██████████. in prossimità del deposito, in data 17.12.2021, della domanda di ammissione alla procedura di concordato in bianco ex art. 161, comma 6, l.f.; ██████████ si è opposta all'omologa, contestando, sotto vari profili, l'errata determinazione del credito dell'██████████, conteggiato dalla debitrice in € 1.150.809,95 senza alcuna spiegazione, indicando la non fattibilità del concordato anche in ragione dell'insufficienza dell'ammontare dell'apposito fondo rischi, segnalando l'illegittimità della possibile moratoria dei creditori privilegiati di oltre i due anni previsti dall'art. 186 bis, comma 2, lett c, l.f.;

- con decreto di data 3.10.2023, il Tribunale di Treviso ha rigettato le opposizioni proposte ed omologato il concordato preventivo: il Tribunale ha ritenuto che la debitrice non abbia violato il criterio prudenziale invocato da ██████████ nel quantificare il credito sorto per effetto dello scioglimento del contratto di appalto e che ██████████ abbia adeguatamente considerato le passività potenziali derivanti da contenziosi pendenti o prevedibili, essendo previsto un apposito fondo rischi per le possibili posizioni debitorie scaturenti da penali o da danni per le commesse risolte o sciolte, trattandosi di crediti contestati e non ancora accertati giudizialmente, di rango chirografario, da soddisfarsi nella percentuale falcidiata minima dello 5,71%; quanto alla potenziale violazione del termine di moratoria del pagamento dei creditori privilegiati di oltre i due anni previsti dall'art. 186 bis, c. 2, lett. c, l.f., il Tribunale ha osservato trattarsi di ipotesi – remota - riferita dal commissario giudiziale al caso in cui l'omologazione definitiva intervenga al 31.12.2025, con pagamenti dei creditori prededucibili e privilegiati posticipati ai primi mesi del 2026;

- avverso il predetto decreto ██████████ ha proposto reclamo ex art. 183 l.f. sulla base dei seguenti motivi: 1) il decreto è erroneo laddove omette di esaminare l'errata determinazione del credito dell'Università, da questa esposto in € 14.596.777,67 come da atto di precisazione del credito del 5 aprile 2023, e dalla debitrice appostato nella misura notevolmente inferiore pari ad € 1.150.809,95; 2) il decreto è erroneamente

motivato/omissivo laddove non accerta e non dichiara l'assenza di fattibilità economica e giuridica della proposta, in presenza di criticità circa la tenuta e realizzabilità del piano concordatario, già segnalate dal commissario nella relazione ex art. 172 l.f., con particolare riguardo alla previsione di una moratoria dei creditori privilegiati di oltre i due anni previsti dall'art. 186 bis, c. 2, lett. c, l.f.; 3) il decreto è erroneamente motivato/omissivo laddove esamina la determinazione del fondo rischi, in particolare alla luce del credito precisato da ██████ nell'importo di 14 milioni di euro, essendo appostato invece un Fondo Indennità Appalti Passivi da € 750.000,00 a € 1.500.000,00, giudicato dalla reclamante irrisorio ed irragionevole rispetto ai valori in discussione;

- la reclamata si è costituita sostenendo la correttezza delle valutazioni espresse dal Tribunale e, segnalato il pregiudizio cagionato ai creditori dall'effetto dilatorio che l'impugnazione di ██████ produce, concludendo per il rigetto del reclamo;

- all'udienza del 8.2.2024 le parti hanno illustrato le rispettive posizioni e concluso come da rispettivi atti e la Corte si è riservata di provvedere;

ritenuto che i motivi di reclamo sub 1 e 3, da esaminarsi congiuntamente, sono infondati, in quanto:

a) si deve in termini generali osservare che: 1) com'è noto, "nell'ambito del concordato preventivo non ha luogo una verifica sostanziale e giudiziale dei crediti, contrariamente a quanto accade per l'ammissione al passivo nella procedura fallimentare, bensì una ricognizione di natura sostanzialmente "gestionale-amministrativa", diretta non già ad accertare l'esistenza e la misura di ciascun credito, ma a determinare quali creditori abbiano diritto a partecipare alla deliberazione sulla proposta concordataria, restando impregiudicata ogni decisione sull'an, sul quantum e sul rango del credito, da pronunciarsi in sede di cognizione ordinaria nel giudizio che, eventualmente, il creditore rimane libero di proporre nei confronti del debitore" (Cass., n. 33345/2018); 2) all'essenziale fine di rappresentare il passivo concordatario e di stabilire, quantomeno in prima approssimazione, quali soggetti abbiano il potere di partecipare alla deliberazione di concordato, il debitore deve fornire adeguata rappresentazione delle passività, soffermandosi anche sui crediti contestati, il commissario giudiziale apporta le necessarie

rettifiche all'elenco dei creditori, che è sottoposto al vaglio critico del giudice delegato e del tribunale; si tratta, per tutte, di determinazioni precarie, che mai pregiudicano le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi (v. Cass., n. 30456/19): "ai fini del voto i crediti restano accertati così come indicati dal debitore; ovvero così come rettificati dal commissario giudiziale, in caso di mancanza di contestazioni; ovvero, infine, così come accertati dal giudice delegato, risolvendo le contestazioni sorte in sede di adunanza" (Cass., n. 27302/2018);

b) nella specie, la debitrice non ha taciuto la pretesa creditoria di ██████ pur a quel tempo espressa solo in sede stragiudiziale (in seguito è stata ██████ S.p.a. ad avviare il contenzioso giudiziale in sede ordinaria); essa, da un lato, ha appostato il debito nella misura in cui, sulla scorta di adeguato parere legale, l'ha ritenuto sostanzialmente certo e, dall'altro lato, ha formato un fondo rischi specifico ed un fondo rischi generico che, come indicato dal commissario giudiziale prima e dal tribunale in sede di omologazione poi, appaiono in effetti sufficienti, dovendosi in tal senso considerare: 1) che può delibarsi come improbabile che il credito di ██████ risulti definitivamente accertato nella misura pretesa dalla creditrice in quanto la stessa, nell'esprimerla, non ha tenuto conto del fatto che ██████ S.p.a. è stata autorizzata a sciogliersi dal rapporto di appalto ex art. 169 bis l.f. (e ciò prima che ██████ dichiarasse di risolvere il rapporto stesso per inadempimento della controparte), ed ha esposto voci di danno (in particolare per maggiori oneri del nuovo appalto conseguente al venir meno del rapporto contrattuale con la prima appaltatrice) che non appaiono conformi alle pattuizioni intervenute con la reclamata, coma da questa rilevato (memoria di costituzione, pagg. 12-14); 2) che il credito *de quo* presenta pacificamente natura chirografaria, così che sarà soddisfatto, secondo quanto previsto nella proposta, nella misura minima del 5,71% e dunque, assumendo per confermata la quantificazione massima invocata dalla creditrice, in un importo di circa € 800.000,00, per il quale risulta esservi capienza, *ab origine* e vieppiù in considerazione del fatto, rappresentato nella presente sede dalla debitrice, che sono state frattanto favorevolmente definite altre posizioni, con conseguente "liberazione" del fondo rischi a beneficio delle ulteriori potenziali passività;

l'adeguatezza dei fondi rischi è stata esaminata in termini puntuali e condivisibili dal commissario giudiziale nel parere ex art. 180 l.f.;

c) non appare corretta la tesi di ██████ secondo cui il criterio di prudenza nell'appostazione dei debiti oggetto di contestazione richiederebbe sempre il relativo inserimento nell'elenco secondo l'importo precisato dal creditore: il credito è inserito come tale nella misura in cui la sua sussistenza possa dirsi sostanzialmente certa, laddove le potenziali passività devono trovare adeguata capienza negli appositi fondi, sulla base di considerazioni legali e contabili che nella specie sono state espresse in termini assolutamente ragionevoli, all'esito di congruo approfondimento: anche la Suprema Corte (addirittura con riferimento all'accantonamento e non all'elenco dei creditori) ha osservato che "il tribunale, nell'omologare il concordato, ha il potere di disporre e di quantificare gli accantonamenti" e può persino "non prescriberli, ove reputi, all'esito di una valutazione di natura incidentale, che il credito o i crediti contestati non siano esistenti" indicando che "ove si reputasse, al contrario, la necessità di disporre sempre e comunque l'accantonamento, le conseguenze sarebbero inaccettabili, poiché qualunque pretesa di un qualsivoglia soggetto, anche la più sconclusionata, potrebbe paralizzare l'omologazione di un concordato" (Cass., n. 15414/18);

ritenuto che anche il motivo di reclamo sub 2, sufficientemente esplicito dalla reclamante solo con riguardo ai tempi di pagamento dei creditori privilegiati, si appalesa infondato, in quanto l'ipotesi di un pagamento di poco successivo al biennio previsto come dilazione massima dall'art. 186, comma 2, lett. c, l.f. non è prevista nel piano (e dunque non è proposta dal debitore), ciò che determinerebbe violazione della normativa richiamata, ma è stata soltanto dal commissario giudiziale per il caso che giunga in ritardo la definitività dell'omologazione del concordato (che peraltro allo stato risulta trovare ostacolo nella sola impugnazione dell'odierna reclamante); si tratta dunque di una questione che non attiene alla fattibilità economica né giuridica del piano, che ben può essere confermata non risultando peraltro probabile quello scenario, ma ad eventuali imprevisti che dovranno essere affrontati in fase di esecuzione; allo stesso modo, e anche in termini più generali, si deve osservare che, con il secondo motivo, la reclamante ha fatto riferimento

a criticità segnalate dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.f., che sono state poi oggetto di considerazione da parte della debitrice, tanto che lo stesso commissario le ha ritenute espressamente superate nel parere ex art. 180 l.f., nel quale si è manifestato favorevole all'omologazione; si deve in tal senso considerare che, dopo la prima relazione del commissario, ██████████ S.p.a. ha depositato in data 19.6.2023 una nota con in allegato una comunicazione di ████████ S.P.A. ove quest'ultima ha dichiarato che la liberazione di ██████████, contrariamente a quanto inizialmente previsto ed anche in deroga al comma 3 dell'art. 186 l.f., avverrà solo dopo la completa esecuzione del concordato, così che ██████████ S.P.A. ha di fatto rinunciato ad avvalersi dell'effetto liberatorio accordato al debitore concordatario dall'art. 186, comma 3, l.f., rendendo l'accollo cumulativo; e che al contempo è stata prodotta polizza fideiussoria di Generali del 10% idonea a garantire l'obbligazione assunta dall'accollante; ritenuto, in conclusione, che, risultando confermata la completezza e correttezza dei dati esposti da parte della società debitrice e non consentendo quanto denunciato dalla reclamante di dubitare della fattibilità del piano proposto, il reclamo dev'essere rigettato e le spese devono essere regolate, per la presente fase, secondo soccombenza, e liquidate come in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al d.m. n. 55/14 come aggiornato con d.m. n. 147/22;

ritenuto che, rigettato il reclamo, deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, posto che, come osservato dalla Suprema Corte, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 13, comma 1 quater rileva il solo elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, senza alcuna rilevanza delle condizioni soggettive della parte; tali condizioni sono invece da verificare, nella loro specifica esistenza e permanenza, da parte dell'amministrazione al momento della eventuale successiva attività di recupero del contributo medesimo (Cass., S.U. n. 23535/19);

P.Q.M.

- 1) rigetta il reclamo in quanto infondato;
- 2) condanna la reclamante [REDACTED] a rifondere in favore alla reclamata [REDACTED] S.p.a. le spese di lite che liquida in € 2.000,00 per competenze di avvocato, oltre a rimborso forfetario delle spese generali 15% e degli accessori di legge;
- 3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater* DPR 115/02 a carico di parte reclamante.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 8 febbraio 2024.

Il Presidente

Caterina Passarelli